

Direzione Affari Economici e Centro Studi Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDATI PAGAMENTI

Le modifiche approvate dal Parlamento Europeo il 28 aprile 2010

Stato di avanzamento

L'8 aprile 2009, la Commissione Europea ha presentato una proposta di **Direttiva** comunitaria finalizzata a combattere i ritardi nei pagamenti nell'Unione Europea.

Il testo di Direttiva, attualmente in corso di discussione presso il Parlamento europeo, è stato approvato dalla Commissione "Mercato interno" del Parlamento il 28 aprile u.s. e sarà votato in sessione plenaria al Parlamento europeo il 18 maggio p.v..

Successivamente, il testo verrà analizzato anche dal Consiglio dell'Unione Europea (giugno 2010).

Dopo l'approvazione finale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i Paesi europei avranno un periodo di tempo definito per recepire i contenuti della direttiva (attualmente il periodo di recepimento previsto è di 1 anno).

La nuova Direttiva sostituirà l'attuale direttiva 2000/35/CE recepita in Italia con il D.Lgs 231/2002 del 9 ottobre 2002.

Ciò premesso, la presente nota illustra il contenuto della Direttiva approvata dalla Commissione Mercato interno del Parlamento europeo il 28 aprile 2010.

Il testo comporta modifiche rispetto alle versioni presentate dalla Commissione Europea ad aprile 2009¹ e dalla relatrice in Commissione Mercato Interno (On.le Weiler) a febbraio 2010² ma conferma l'armonizzazione del termine massimo di pagamento a 30 giorni, sia per i rapporti tra privati che per i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione.

Rispetto alle versioni precedenti, le **principali novità**, introdotte dalla Commissione Mercato Interno, consistono:

- nel sostanziale allineamento delle regole previste per i contratti tra privati alle regole previste per i contratti con la Pubblica Amministrazione (anche se è stata sostanzialmente garantita la libertà contrattuale nel caso dei contratti tra privati);

¹ Per maggiori dettagli, vedi allegata nota del 5 maggio 2009.

² Per maggiori dettagli, vedi allegata nota del 15 aprile 2010.

- nella sostituzione della penale del 5%, proposta inizialmente nel caso dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con una maggiorazione del 9% del tasso di interesse di riferimento³ per il calcolo degli interessi di mora che vengono riconosciuti dal 1° giorno di ritardo;
- nell'applicazione delle regole previste dalla Nuova Direttiva per i contratti con la Pubblica Amministrazione alle sole amministrazioni aggiudicatrici così come definite nel Codice dei Contratti Pubblici (Amministrazioni dello Stato, Enti locali, ANAS Spa,...).

Per le imprese pubbliche (Ferrovie dello Stato, Enel,...) si applicano invece le regole previste per i contratti tra privati.

Occorre sottolineare che, come nel caso della precedente Direttiva 2000/35/CE, il testo di Direttiva non fa esplicito riferimento ai lavori pubblici. L'applicazione o meno delle nuove norme al settore dell'edilizia, ed in particolare ai contratti di lavori pubblici, dovrà essere chiarita in sede di approvazione da parte del Consiglio d'Europa ovvero in sede di recepimento della nuova normativa nel diritto italiano.

Proposta di nuova direttiva : il testo approvato il 28 aprile 2010

La proposta di direttiva, che sostituirà l'attuale direttiva 2000/35/CE (recepita in Italia con il D.Lgs 231/2002), prevede una serie di misure che riguardano i ritardi di pagamento sia per quanto attiene ai **rapporti tra privati** che per quanto riguarda i **rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione**.

Il testo prevede l'armonizzazione del **termine massimo di pagamento a 30 giorni**, sia per i rapporti tra privati che per i rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, fermo restando la possibilità per i contraenti, in ambedue i casi, di fissare per contratto un termine diverso.

A questo proposito, occorre sottolineare che la direttiva prevede, per quanto riguarda i **rapporti tra privati e PA**, che gli Stati Membri possano autorizzare deroghe soltanto nei casi in cui vi sia una "necessità obiettiva", dovuta in particolare alla natura o alla tipologia di contratto, di pianificare i pagamenti su un periodo superiore a 30 giorni. Il termine non può essere in ogni caso superiore a 60 giorni.

Per **i contratti tra privati**, la direttiva fissa il termine massimo di pagamento a 30 giorni ma lascia la possibilità agli operatori di fissare, di comune accordo, termini di pagamento superiori entro il limite di 60 giorni. L'introduzione di condizioni contrattuali che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni è peraltro consentita, ma esclusivamente nel caso in cui "ciò non comporta un danno ingiustificato per una delle due parti" contrattuali.

Il sistema sanzionatorio risulta armonizzato per tutti i tipi di contratti (Privati-PA e privati-privati) e prevede:

- il pagamento di **interessi di mora maggiorati per ritardati pagamenti:** gli interessi sono calcolati con riferimento al **tasso di interesse** applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di

³ Tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali ovvero tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni.

⁴ Il significato di questa formula verrà chiarito al momento dell'approvazione in sessione plenaria da parte del Parlamento Europeo (prevista per giugno 2010).

rifinanziamento principali, ovvero al tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni, **maggiorato di 9 punti percentuali**;

- il pagamento di una **somma forfettaria di 40 euro**, a titolo di risarcimento per i **costi amministrativi e burocratici** che il creditore deve sostenere per ottenere il pagamento.

Il diritto al pagamento di questi indennizzi è riconosciuto senza che sia necessario un sollecito da parte del creditore. Inoltre, i creditori possono ottenere un titolo esecutivo entro 90 giorni, indipendentemente dall'ammontare della somma dovuta.

Nella versione approvata dalla commissione Mercato Interno il 28 aprile u.s. non è più prevista la penale del 5% forfettaria ed automatica inizialmente prevista nel caso di ritardato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

La seguente tabella presenta una sintesi dei contenuti della nuova direttiva così come approvata dalla Commissione Mercato interno il 28 aprile u.s.

I CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI NUOVA DIRETTIVA UE SUI RITARDATI PAGAMENTI

	RAPPORTI TRA PRIVATI E PA	RAPPORTI TRA PRIVATI
	30 gg.	30 gg.
TERMINI DI PAGAMENTO	Deroga concessa, nei limiti del termine di 60 gg., solo in casi eccezionali, quando vi è accordo tra le parti nonché una obiettiva necessità, dovuta alla natura o alla tipologia del contratto, di prevedere termini di pagamento superiori ai 30 gg.	Un termine superiore a 30 gg., ma inferiore a 60 gg., può comunque essere definito nel contratto tra le parti. E' possibile stabilire termini superiori a 60 gg. soltanto nel caso in cui ciò non comporta un danno ingiustificato per una delle due parti
INDENNIZZI		
	Tasso di riferimento + 9%	Tasso di riferimento + 9%
A- Interessi maggiorati per ritardato pagamento	Tasso di riferimento: Tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali ovvero Tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni	Tasso di riferimento: Tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali ovvero Tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni
B -Compensazione costi amministrativi e burocratici	40 euro	40 euro
Nota	Applicazione limitata alle Amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del Codice dei Contratti (sono escluse le imprese pubbliche non amm. aggiudicatrici: Ferrovie, Enel,)	

NB: I due indennizzi (A e B) si cumulano.

Elaborazione Ance su documenti ufficiali del Parlamento europeo - Commissione Mercato interno (29 aprile 2010)

Un'importante novità introdotta dalla direttiva consiste infine nella **possibilità data** alle associazioni di categoria delle imprese, in caso di clausole o pratiche illecite, di agire per conto di esse presso le sedi giudiziarie o amministrative opportune, per ottenere la cancellazione o la cessazione di tali clausole o pratiche.

4 maggio 2010